

## **SERVIZIO FISCALE**

### **CIRCOLARE N. 107 DEL 16.09.2020**

**CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (EX ART.125 D.L. 34/2020): DETERMINAZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE DEFINITIVA E CODICE TRIBUTO**  
**PROVV. DIRETTORE AG. ENTRATE 11/09/2020**  
**RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE N. 52/E DEL 14/09/2020**

In merito al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, di cui all'art. 125 d.l. 34/2020 (conv. Da l. 77/2020) sono stati emanati gli ultimi provvedimenti da parte dell'agenzia delle entrate, ai fini della sua fruizione:

- con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 settembre 2020 prot. 302831, pubblicato sul sito Internet della stessa, è stata determinata la **percentuale effettiva del credito d'imposta fruibile dai soggetti richiedenti**, in misura pari al **15,6423 per cento**.

Si ricorda infatti che i soggetti, aventi i requisiti per accedere al credito d'imposta in oggetto, hanno dovuto comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili entro il 7 settembre 2020, con apposita istanza telematica.

Come noto, il credito d'imposta "virtuale" fissato dalla legge è pari al 60% delle spese ammissibili.

Tuttavia, ai fini del rispetto del limite delle risorse statali stanziare (euro 200.000.000), l'ammontare massimo del credito d'imposta effettivamente riconosciuti ai contribuenti è pari al credito d'imposta richiesto dagli stessi, moltiplicato per la percentuale ottenuta dal rapporto tra il limite complessivo di risorse statali e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti dai contribuenti (percentuale da comunicarsi ufficialmente con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro il termine ultimo dell'11 settembre 2020, come appunto avvenuto).



Ciò premesso, tenuto conto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate dai contribuenti entro il 7 settembre 2020 (in assenza di rinuncia), è risultato pari a 1.278.578.142 euro, e tenuto conto che la percentuale derivante dal rapporto tra euro 200.000.000 ed euro 1.278.578.142 è pari al 15,6423 per cento, **l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun soggetto richiedente è pari al credito d'imposta risultante dall'ultima comunicazione da questi validamente presentata (in assenza di rinuncia), moltiplicato per la predetta percentuale del 15,6423%, troncando il risultato all'unità di euro.**

Il credito d'imposta effettivo, così ottenuto, può essere utilizzato secondo le modalità stabilite dalla norma, ossia in compensazione "orizzontale" nel modello F24 (cioè, con altre imposte, tributi o contributi), nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020, oppure tramite cessione, anche parziale, ad altri soggetti.

Nel caso di utilizzo in compensazione "orizzontale" nel modello F24 - direttamente da parte del contribuente che ha sostenuto le spese, ovvero da parte del soggetto cessionario, nell'ipotesi di cessione del credito a soggetti terzi - il modello F24 evidenziante la compensazione può essere presentato a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia (quindi, dal 12 settembre 2020).

Nel Provvedimento è stato inoltre precisato che ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, determinato come sopra, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

- Con la Risoluzione n. 52/E del 14/09/2020, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente **codice tributo** per l'utilizzo in compensazione orizzontale nel modello F24 del credito d'imposta in argomento (da parte del contribuente che ha sostenuto le spese, ovvero da parte del soggetto cessionario, nell'ipotesi di cessione del credito a soggetti terzi):

**"6917", denominato "CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".**

Tale codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario" del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a credito



*compensati*" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "*Importi a debito versati*").  
Nel campo "*Anno di riferimento*" deve essere sempre indicato il valore "**2020**".

Si evidenzia che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili all'Agenzia delle Entrate (*Entratel* o *Fisconline*), pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

IL DIRETTORE  
*Rag. Giuseppe Battistello*

